

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI**

Il Presidente

Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

premesso che lo scrivente aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale per il quale il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è esperibile soltanto quando l'assegnazione dell'incarico peritale sia idonea a risolvere la controversia sull'"*an*" e sul "*quantum*", e ciò sia possibile soltanto qualora gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità (Trib. Roma, sez. XIII, 2613/2015);

che parimenti deve essere condiviso il principio secondo cui il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile quando la decisione della instauranda causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse (per tutte: Trib. Pavia, 14/7/2008);

che, in applicazione dei sopra menzionati principi, è stata esclusa la ammissibilità dell'atp volto alla determinazione degli interessi usurari (per tutte: Trib. Spoleto, 18/5/2015), od avente ad oggetto questioni di asserita nullità di contratti conclusi in violazione di norme imperative (Trib. Forlì., 4/2/2008);

rilevato che, con più specifico riguardo al ricorso in esame, è stato di recente ribadito che, nell'ipotesi di rapporti bancari e di lamentata applicazione di interessi illegittimi, deve essere esclusa la possibilità di dare luogo ad una CTU contabile volta a verificare ciò che solo in via dubitativa una parte lamenti contro l'altra, essendo evidente che in tale modo lo strumento tecnico verrebbe asservito a finalità esplorative (per tutte: Trib. Napoli, 5/12/2016);

che, allo stesso modo, è stato ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. laddove le parti, come nella ipotesi in cui sia richiesta la sostituzione del tasso d'interesse convenzionale con quello legale previsto dall'art. 117 TUB, controvertendo sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione, condizionino la soluzione della causa di merito alla soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all'ambito di indagini di natura tecnica (Trib. Napoli, 2/3/2017);

ritenuto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, che l'ATP richiesto dalla ricorrente non può essere ammesso, sia perché i quesiti da porre al CTU involgono complesse e non pacifiche questioni di natura prettamente giuridica (attinenti alla interpretazione del contratto concluso dalle parti ed alla corretta applicazione di norme imperative), sia perché gli orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporti bancari (sull'anatocismo, sulla sostituzione degli interessi calcolati ex art. 117 TUB rispetto a quelli pattuiti, sulla validità della clausola di applicazione delle *cms*, sulle modalità di calcolo della degli interessi usurari ecc.) sono tutt'altro che pacifici (con la conseguenza che il giudice della causa di merito potrebbe non condividere le motivazioni giuridiche poste alla base dei quesiti posti al CTU), sia, e soprattutto, perché la decisa contestazione, da parte della resistente, sull'"*an*" della avversa pretesa, rende del tutto inverosimile la eventuale conciliazione della lite (finalità che costituisce la ragion d'essere del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.);

considerato di dovere provvedere sulle spese della procedura secondo il generale principio della soccombenza

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, quantificate in complessivi euro 1.822,50, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Brindisi, 7.4.2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS